

Contributo di livellamento 2025

Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino

richiamata la risoluzione governativa n. 2658 del 28 maggio 2025 pubblicata sul Foglio ufficiale (FU) n. 102 del 30 maggio 2025, che determina in complessivi fr. 1'555'221'630.– il gettito dell'imposta cantonale 2022 per l'insieme dei Comuni ticinesi;

rilevato come la succitata risoluzione governativa sia cresciuta in giudicato;

richiamato l'art. 7 del regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale del 3 dicembre 2002 (RPI) che stabilisce l'utilizzazione, ai fini finanziari, della popolazione residente permanente al 31 dicembre;

rilevato come la popolazione residente permanente per l'anno 2022 ammontava a 354'023 unità (cfr. FU del 5 settembre 2023);

preso atto delle calcolazioni della Sezione degli enti locali relative al computo delle risorse fiscali e al calcolo dei parametri finanziari ai fini della determinazione del contributo di livellamento della potenzialità fiscale 2025 (in seguito: contributo di livellamento 2025), ai sensi degli art. 4-7 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 (LPI), da cui risultano i seguenti valori per l'insieme dei Comuni ticinesi:

gettito dell'imposta cantonale 2022	fr.	1'555'221'630.–
gettito dell'imposta personale comunale 2022	fr.	11'597'749.–
gettito dell'imposta immobiliare comunale 2022	fr.	<u>66'518'282.–</u>
gettito complessivo delle risorse fiscali 2022	fr.	1'633'337'661.–
contributo di livellamento 2022 versato dai Comuni paganti	fr.	74'219'762.–
contributo di livellamento 2022 incassato dai Comuni beneficiari (./i. riprese di cui all'art. 5 cpv. 2 LPI sul contributo 2021)	fr.	<u>- 73'785'849.–</u>
gettito complessivo delle risorse fiscali 2022 valido per il contributo di livellamento 2025	fr.	1'633'771'574.–
risorse fiscali pro capite 2022	fr.	4'614.87

richiamati gli art. 4 cpv. 3 LPI e 8 cpv. 2 RPI, nonché la norma transitoria dell'art. 36a RPI pubblicata sul BU n. 26 dell'8 agosto 2025 i quali, per il calcolo del contributo di livellamento, prevedono l'utilizzazione delle risorse fiscali pro capite calcolate quale media degli ultimi cinque anni; e più precisamente, per il contributo 2025, degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, per cui il pro capite medio delle risorse fiscali è calcolato come segue:

Anno	Risorse fiscali	Popolazione residente	Pro capite
2018	1'546'006'644.–	353'343	4'375.37
2019	1'541'527'051.–	351'491	4'386.68
2020	1'508'773'131.–	350'986	4'298.67
2021	1'557'592'289.–	352'181	4'422.70
2022	1'633'771'574.–	354'023	4'614.87
media 2018-2022	1'557'534'138.–	352'405	4'419.73

considerato inoltre che l'art. 4 cpv. 1 LPI fissa al 70% della media pro capite, pari a fr. 3'093.81, la soglia minima delle risorse fiscali che i Comuni devono raggiungere con il contributo di livellamento;

richiamata la pubblicazione sul FU n. 137 del 20 luglio 2023, secondo la quale il moltiplicatore comunale medio da utilizzare quale parametro per il calcolo del contributo 2025 versato dai Comuni paganti, così come previsto dall'art. 6 cpv. 1 LPI, come pure per il calcolo del contributo spettante ai Comuni beneficiari, secondo l'art. 5 cpv. 1 LPI, ammonta al 79%;

constatato come i Comuni chiamati a finanziare il contributo di livellamento 2025 sono 31, i Comuni beneficiari 60, mentre i Comuni neutri - perché dispongono di risorse fiscali pro capite comprese tra il 90% della media e la media cantonale, oppure esclusi dal beneficio del contributo in quanto applicano un moltiplicatore politico inferiore alla media cantonale - sono 15;

preso atto che il fabbisogno necessario per assicurare il versamento del contributo in applicazione degli art. 4 cpv. 1 e 5 cpv. 1 LPI ammonta a fr. 80'073'544.–, mentre il surplus delle risorse fiscali dei Comuni paganti ai sensi dell'art. 11 RPI è pari a fr. 551'287'507.–;

ritenuto, in applicazione degli art. 5 cpv. 3 LPI e 14a RPI, come dal fondo di riserva venga prelevato un importo di fr. 2'000'000.– da porre in deduzione del fabbisogno di cui al paragrafo precedente che si riduce perciò a fr. 78'073'544.–;

calcolata quindi nel 14.162% la percentuale di prelievo di cui all'art. 6 cpv. 1 LPI da applicare al surplus delle risorse fiscali dei Comuni paganti;

richiamati gli art. 4-7 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 e gli art. 8-15 e 36a del regolamento d'applicazione del 3 dicembre 2002;

sentiti la Sezione degli enti locali e il Segretario generale del Dipartimento delle istituzioni;

su proposta del Dipartimento delle istituzioni;

risolve:

1. Il gettito complessivo delle risorse fiscali 2022, utilizzato per il calcolo del contributo di livellamento 2025 dei 106 Comuni ticinesi considerati, è stabilito in fr. 1'633'771'574.–.

Conseguentemente sono stabiliti:

- in fr. 4'419.73 il gettito pro-capite medio delle risorse fiscali degli anni 2018-2022 utilizzato per il calcolo del contributo di livellamento 2025, e
 - in fr. 3'093.81 il limite del 70% di questo gettito.
2. Il moltiplicatore comunale medio utilizzato quale parametro per il calcolo del contributo versato dai Comuni paganti così come previsto dall'art. 6 cpv. 1 LPI, come pure per il calcolo del contributo spettante ai Comuni beneficiari, secondo l'art. 5 cpv. 1 LPI, è stabilito nel 79%.
 3. Il contributo di livellamento della potenzialità fiscale da versare ai 60 Comuni beneficiari è stabilito, per l'esercizio 2025, in fr. 80'073'544.– ed è posto a carico del CRB 113, conto 36227001 “Contributi di livellamento potenziale fiscale parte comuni”.
 4. Il contributo di livellamento è finanziato prelevando dai 31 Comuni paganti l'importo di fr. 78'073'544.– a favore del CRB 113, conto 46227001 “Prelevamento dai comuni per contributi di livellamento”, con l'applicazione della percentuale di prelievo del 14.162% del surplus delle loro risorse fiscali, e prelevando l'importo di fr. 2'000'000.– dal fondo di riserva del contributo di livellamento, posto a carico del CRB 113, conto 45010003 “Prelevamento dalla riserva fondo livellamento fiscale”.
 5. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Foglio ufficiale (art. 19 LPI).

Bellinzona, 17 settembre 2025

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente: **Norman Gobbi**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**